



Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.78/2022 S.N.

Roma, 21 febbraio 2022

Preg.mo Signor Procuratore Generale della Repubblica f.f.
presso la Corte d'Appello di Messina
Dott. Maurizio Salamone
prot.pg.messina@giustiziacert.it

e, per conoscenza:

Preg.mo Signor Procuratore della Repubblica di Messina
Dott. Maurizio De Lucia
prot.procura.messina@giustiziacert.it

OGGETTO: Vacanze determinatesi negli organici della Polizia di Stato della sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica di Messina – Istanze irricevibili – SEGUITO.

Preg.mo Signor Procuratore Generale,

la presente fa riferimento e seguito a precedente di questa Segreteria Nazionale recante prot. 68/2022 S.N. del 11.2.2022 nonché alla Sua risposta recante prot. 1105 (entrambe qui allegate).

Sinteticamente, Le era stato segnalato, «*per le opportune considerazioni e valutazioni*», che le istanze di due Vice Ispettori per la selezione ai «*tre posti riservati al personale appartenente al ruolo degli Ispettori*» risultati vacanti presso la Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, avrebbero dovute essere ritenute «*irricevibili*» in quanto i predetti, alla data ultima per la presentazione delle citate istanze, non avevano ancora prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni come statuito dall'art. 55 del d.P.R. 24 aprile 1982, nr. 335, che statuisce in merito ai trasferimenti di sede del personale della Polizia di Stato.

Con la Sua cortesissima nota di risposta, Lei ci rappresentò che «*i due V. Ispettori in questione ... avevano maturato il periodo di servizio prestato ininterrottamente nella stessa sede nei termini previsti dalla legge, ovvero entro il termine di scadenza del bando. Entrambi, infatti, avevano prestato servizio ininterrottamente presso la Questura di Reggio Calabria, rispettivamente dal 20.11.2019 e dal 26.02.2019*».

Ebbene, Lei avrà di certo ragione quando ci sottolinea che i due Vice Ispettori svolgevano servizio presso la predetta Questura di Reggio Calabria già da febbraio e novembre 2019, ma ciò avveniva in un ruolo diverso da quello degli Ispettori per il quale è stata predisposta la suddetta selezione per i posti vacanti nella Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina.

I nostri colleghi in argomento sono stati ri-assegnati alla Questura di Reggio Calabria al termine del corso di formazione per Vice Ispettore ed è da tale data che – così come peraltro applicato dal Dipartimento della P.S. – decorrono i due anni previsti dall'art. 55 prima richiamato per le movimentazioni ad altre sedi ... e quindi alla data ultima per partecipare alla selezione in argomento detti due anni non erano trascorsi.

Durante il periodo del corso di formazione cui accede il personale della Polizia di Stato vincitore di concorso interno per il ruolo degli Ispettori, lo stesso viene difatti posto in aspettativa speciale ex art. 28 L. 668/86 ed al termine dello stesso, se superato, si registra – lo afferma la stessa Amministrazione della pubblica sicurezza (nota recante prot. 555/RS/01/67/1/003846 del 6.9.2017) facendo richiamo a «*dottrina dominante e giurisprudenza costante*» – una «*novazione vera e propria del rapporto di lavoro, che comporta la ricollocazione del dipendente nella stessa Amministrazione, ma in una posizione superiore del tutto slegata dalla precedente (se non per i fini previdenziali ed economici)*» ... «*si interrompe il rapporto di servizio, che, nel caso specifico, opera con il precedente ufficio e con la precedente qualifica*».



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Ciò premesso, nella circostanza ci preme altresì sottolineare che questa Organizzazione Sindacale si pone come obiettivo il rispetto delle regole che sono applicate a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, ovvero consentire la partecipazione alla selezione in narrativa a tutti i Poliziotti che ne hanno i requisiti e rasserenando chi non li possiede che potrà parteciparvi quando saranno maturati e che a nessuno sia consentito di sopravanzarli attraverso anomale alchimie (pare si stia attendendo il 26 febbraio per procedere all'assegnazione dei predetti appartenenti alla Polizia di Stato alla Procura di Messina, data in cui maturerebbero i due anni in sede, tralasciando che tale requisito doveva essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande).

Riteniamo che i principi a cui si deve ispirare l'azione amministrativa in ogni ambito, non debbano essere aggirati con interpretazioni occasionali che lascerebbero l'amaro in bocca a chi correttamente non ha presentato alcuna istanza in attesa di maturare i requisiti previsti dal bando e da sempre imposti dal Dipartimento della P.S. al personale della Polizia di Stato.

Si rimette alla S.V. per le autorevoli valutazioni e considerazioni.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese



**Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di
Messina**

Via Tommaso Cannizzaro c.a.p. 98122 ☎ Tel: 0907766254-0907766256 personale
✉ : Peo: pg.m.ssina@giustizia.it Pec: prot.pg.messina@giustiziacert.it

Prot. 1105

Messina, 18/02/2022

Al Segretario Generale del COISP
Roma

e p.c.

Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Messina

Oggetto: Vacanze negli organici nella sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica di Messina-Istanze irricevibili.

In relazione alla missiva trasmessa a questa Procura Generale, Prot.68/2022 S.N., in data 11 Febbraio 2022, avente ad oggetto presunte irregolarità nella procedura di assegnazione dei "tre posti riservati al personale appartenente al ruolo degli Ispettori" in relazione alla vacanza determinatasi negli organici della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Messina, aliquota Polstato, pubblicata sul suppl. straordinario del Bollettino Ufficiale del personale nr.1/32 del 4 Novembre 2021, si segnala quanto segue:

Posto che ai sensi dell'art.8 comma 2, del D.L.vo.271/1989 "le domande, con il parere dell'Ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza;"

Posto che ai sensi dell'art.55 del d.P.R. 24 Aprile 1982 n.335, " i trasferimenti di sede del personale possono essere disposti a domanda dell'interessato ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni;"

Considerato che il possesso dei requisiti di partecipazione ad un bando devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, come ribadito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n.965 dell'11 Marzo 2016;

Visto che il termine di scadenza del bando dei "tre posti riservati al personale appartenente al ruolo Ispettori" pubblicato sul suppl. straordinario del Boll. Uff. del personale nr.1/32 del 4/11/2021 era del 4/12/2021;

Si evidenzia che i due V. Ispettori in questione, le cui identità nella nota non sono state indicate, assegnati alla sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Messina, avevano maturato il periodo di servizio prestato ininterrottamente nella stessa sede nei termini previsti dalla legge, ovvero entro il termine di scadenza del bando. Entrambi, infatti, avevano prestato servizio ininterrottamente presso la Questura di Reggio Calabria, rispettivamente dal 20 Novembre 2019 e dal 26/02/2019.

Pertanto, non si intravede nella procedura adottata alcuna lamentata violazione dei principi di imparzialità e correttezza.

Il Procuratore Generale f.f.
Dott. Maurizio Salamone.





Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 68/2022 S.N.

Roma, 11 febbraio 2022

Preg.mo Signor Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Messina
Dott. Vincenzo Barbaro
prot.pg.messina@giustiziacert.it

Preg.mo Signor Procuratore della Repubblica di Messina
Dott. Maurizio De Lucia
prot.procura.messina@giustiziacert.it

OGGETTO: Vacanze determinatesi negli organici della Polizia di Stato della sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica di Messina – Istanze irricevibili in quanto non soddisfano i requisiti di legge richiesti che tuttavia vengono ugualmente mandate avanti.

Preg.mi Signor Procuratore Generale e Signor Procuratore,

lo scorso 4 novembre 2021 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasmesso, ai propri Questori e Dirigenti degli Uffici periferici e centrali, il supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale del personale nr.1/32 bis del medesimo 4 novembre, nel quale sono state pubblicate le vacanze determinatesi negli organici della Polizia di Stato delle sezioni di polizia giudiziaria istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e presso i Tribunali ordinari di varie città.

Per il "distretto di Messina" è risultata la vacanza di «*tre posti riservati al personale appartenente al ruolo degli Ispettori*» presso la Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina.

Detto Dipartimento, chiaramente, non ha mancato di rammentare che le domande del personale interessato alle selezioni, da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle vacanze sul supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale, per essere ritenute "ricevibili" dovevano sottostare a specifici requisiti, ovvero quelli «*previsti dall'art. 55 del d.P.R. 24 aprile 1982, nr. 335 (I trasferimenti di sede del personale ... possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni) ... nella considerazione che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 8 del decreto legislativo 271/89, "non possono essere prese in considerazione le domande e le posizioni per le quali sussistono divieti di legge o di regolamenti negli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza"*»

Ebbene, ciò premesso, viene riferito a questa Organizzazione Sindacale COISP che per colmare la vacanza presso la Sezione di polizia giudiziaria in argomento sarebbero state presentate tre domande da parte di appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Messina e la locale Sezione della Polizia Postale, nonché due domande di altri appartenenti al medesimo ruolo in servizio presso Uffici di Polizia di altra/e provincia/e.

Non è dato sapere, al momento, se il Questore di Messina abbia inoltrato alle SS.VV., come avrebbe dovuto, le istanze di tutti e tre gli ispettori di cui sopra, di sua competenza. Pare invece assodato che siano pervenute quelle dei due vice ispettori in servizio in altre province.

L'inoltro di tali ultime due domande, tuttavia, sarebbe avvenuto in violazione delle norme e regolamenti vigenti. Nei confronti dei due vice ispettori in argomento, difatti, al termine ultimo per la presentazione delle domande per partecipare alle selezioni per le vacanze determinatesi negli organici della Polizia di Stato delle sezioni di polizia giudiziaria istituite nelle Procure della Repubblica indicate nel supplemento straordinario del



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Bollettino Ufficiale del personale nr.1/32 bis, sussistevano i richiamati «*divieti di legge* (ultimo comma del ridetto art. 8 del decreto legislativo 271/89) *e di regolamenti negli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza* (art. 55 del d.P.R. 24 aprile 1982, nr. 335)»... vale a dire che i due citati vice ispettori alla data della domanda non avevano ancora prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni e quindi le loro istanze, a mente di quanto normativamente previsto, non dovevano essere inoltrate ma essere considerate irricevibili in quanto non soddisfacevano i requisiti di legge richiesti.

Preg.mi Signor Procuratore Generale e Signor Procuratore, di quanto sopra questa Segreteria Nazionale ha chiaramente provveduto ad informare il Signor Capo della Polizia, pregandolo di «*disporre urgentissimi accertamenti in merito ai fatti evidenziati che qualora rispondenti al vero dovrebbero portare ad opportune valutazioni nei confronti di chi ha deliberatamente violato le norme e le regole impartite dal Dipartimento della P.S.*» e non mancando si sottolineare il profondo rammarico, propria e dei Poliziotti, per il fatto che le regole che la stessa Amministrazione si è data in rispetto della vigente normativa possano essere state violate, non sappiamo se per dolo o colpa, ma in ogni caso in modo inaccettabile in quanto si favoriscono alcuni dipendenti in danno di altri, si violano i principi di imparzialità ed equidistanza che devono guidare l'azione di chi ha responsabilità gestionali importanti e dovrebbe essere il garante del rispetto delle regole.

Alle Gent.me SS.VV. è data comunicazione per le opportune considerazioni e valutazioni di Vostra competenza.

In attesa di eventuale cortese riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Con sincera stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

N. 555/RS/01/67/1/003846

Roma, 6 SET. 2017

OGGETTO: Frequenza 9° corso di formazione per Vice Ispettori.
Aspettativa speciale. Chiarimenti.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP – ADP – ANIP-ITALIA SICURA	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE	
UIL POLIZIA (UIL POLIZIA – M.P. – P.N.F.D.)	= ROMA =

In relazione all'esteso interesse manifestato sulla questione sintetizzata in oggetto, peraltro materia di numerosi quesiti, si comunicano gli elementi forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in merito ai sottoelencati punti di doglianza:

1. inapplicabilità dell'aspettativa speciale ex art. 28 L. 668/86 in relazione al corso in oggetto, perché tale istituto non potrebbe essere applicato ai concorsi interni ma solo nei confronti di dipendenti che partecipano a concorsi esterni;
2. l'aspettativa ex art. 28 L. 668/86, addirittura non sarebbe più istituto vigente, poiché farebbe riferimento ad alcuni articoli della L. 121/1981 (aventi ad oggetto i corsi di formazione) successivamente abrogati;
3. non ci sarebbe nel caso specifico una "novazione" del rapporto di lavoro, perché si tratta di "una promozione alla qualifica superiore" e, quindi, di una "progressione interna";
4. non viene interrotto durante il corso il rapporto d'impiego con l'Amministrazione, restando "immutati i doveri di appartenenza ed il mantenimento delle responsabilità giuridiche connesse alle qualifiche di agente/ufficiale di P.G.";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

5. risulterebbe una disparità di trattamento tra il 9° corso per vice ispettori ed altri corsi recenti (non meglio definiti), ai quali sarebbe stato garantito un trattamento economico diverso;
6. la citata aspettativa speciale ex art. 28 limiterebbe la fruizione di istituti giuridici riconosciuti al dipendente, quali, ad esempio, permessi L. 104, congedi straordinari di varia natura (es. per matrimonio), permessi studio, permessi sindacali, permessi orari, permessi per l'esercizio di attività negli enti locali, ecc.;
7. l'orientamento seguito dall'Amministrazione si scontrerebbe, infine, con quanto è stabilito nel riordino (D. L.vo 95/2017), che prevede un corso per vice ispettori di 6 mesi (2 mesi residenziali, 2 mesi e-learning e 2 mesi di tirocinio applicativo) diverso da quello previsto per il 9° corso:

Punti 1 e 2.

Circa la richiamata inapplicabilità al caso specifico - se non addirittura l'abrogazione - dell'aspettativa speciale ex art. 28 L. 668/86, si rileva che non si evince dal letterale disposto dalla norma che tale istituto non debba applicarsi ai concorsi interni. L'articolo, infatti, recita che *"l'allievo ammesso ai corsi..., appartenente ai ruoli della Polizia di Stato... durante il periodo di frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'art. 59 della L. 121/1981"*. Tale assunto non è mai stato posto in discussione dalla giurisprudenza amministrativa.

Che poi tale istituto sia addirittura venuto meno perché sono stati abrogati gli articoli 48, 53 e 56 della L. 121/81 non è assolutamente condivisibile, atteso che al momento dell'entrata in vigore della L. 668/1986 erano vigenti tali articoli che prevedevano i corsi per agenti, ispettori e commissari. La previsione e la disciplina di tali casi è transitata, poi, nel D.P.R. 335/82, così come modificato con il D.L.vo 53/2001. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui si volesse accedere a tale tesi, paradossalmente l'aspettativa speciale non dovrebbe applicarsi ai corsi per agenti, ispettori e commissari, ma soltanto a quelli per il personale della Banda Musicale, atteso che l'art. 8 del D.P.R. 341/1982, cui l'art. 28 fa rinvio, non è stato interessato da successive modifiche, come invece accaduto per gli articoli 48, 53 e 56 della L. 121/81.

Si rileva, infine, che l'aspettativa ex art. 28 è un istituto "creato" in favore del personale, quale garanzia del mantenimento del posto di lavoro nel caso in cui non si riuscisse a superare il corso per il ruolo superiore (infatti, in mancanza di questo specifico istituto, i dipendenti dovrebbero dimettersi dai ruoli per la frequenza dei corsi, con l'alea dell'esito finale del superamento del corso stesso).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Punto 3.

Nel caso specifico, secondo talune interpretazioni di parte sindacale, non ci sarebbe una “novazione” del rapporto di lavoro.

Al riguardo, è ormai assodato, per dottrina dominante e giurisprudenza costante, che l'accesso ad un ruolo superiore per il quale la normativa non prevede un ingresso soltanto dall'interno (come avviene, invece, per i sovrintendenti e per i dirigenti) è conseguenza di una libera scelta del dipendente di cimentarsi in un concorso che può determinare un suo “avanzamento” in carriera, differente, però, dalla “progressione” tecnicamente intesa.

Tra i due termini, avanzamento e progressione, vi è infatti un rapporto di “genus” a “species”, nel senso che per avanzamento, in generale, si intende qualsiasi ricollocazione del dipendente in una qualifica o ruolo superiore, comprendendo così sia la progressione in carriera tecnicamente intesa, che si estrinseca con la promozione alla qualifica immediatamente superiore (e che può intervenire o per scrutinio o per concorso), sia l'avanzamento in senso stretto che interviene con la ricollocazione del dipendente in un ruolo superiore (non necessariamente attiguo al precedente) attraverso una procedura concorsuale.

Ebbene, nel caso di avanzamento in senso stretto, si avrà, quindi, una novazione vera e propria del rapporto di lavoro, che comporta la ricollocazione del dipendente nella stessa Amministrazione, ma in una posizione superiore e del tutto slegata dalla precedente (se non per i fini previdenziali ed economici).

Ed è questo il caso del concorso interno per vice ispettori.

Peraltro, alle medesime conclusioni si è pervenuti nel 2011 per il concorso interno per vice periti, ai quali non è stato riconosciuto il trattamento di missione.

Punto 4.

Non si è mai posto in dubbio che durante il corso venga mantenuto il rapporto di impiego.

E' notorio, infatti, che in tutte le posizioni di aspettativa il rapporto di impiego non venga mai meno. Ciò che, invece, si interrompe è il rapporto di servizio, che, nel caso specifico, opera con il precedente ufficio e con la precedente qualifica.

L'art. 27 del D.P.R. 335/82 definisce, infatti, sempre “allievi” gli ammessi al corso di formazione per vice ispettori riservato agli interni, ma specifica anche (al 6° comma) che gli stessi “conservano la qualifica all'atto dell'ammissione” al corso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

In capo a tali dipendenti, pertanto, si consolidano due distinte e separate posizioni giuridiche: una di allievo e una di agente/sovrintendente, con la caratteristica che quest'ultima non è "attiva", costituendo una "posizione giuridica affievolita" ed operando solo nelle interazioni tra terzi al di fuori delle scuole, con riferimento alle qualifiche di agente ed ufficiale di P.G..

E' quindi fuor di dubbio che un allievo - e tali sono i futuri dipendenti del 9° corso - si ponga in un rapporto nuovo con l'Amministrazione, slegato dal precedente.

Punto 5.

Circa la lamentata disparità di trattamento, si ritiene che ci si riferisca ai corsi per vice sovrintendenti, per i quali è corrisposto il trattamento di missione. Al riguardo, si rileva che a tale personale non si applica l'aspettativa speciale ex art. 28 della L. 668/86. Tale norma prevede, infatti, l'applicazione dell'istituto in parola solo ai corsi per agente, vice ispettore e commissario e non anche a quelli per sovrintendente o per dirigente, ruoli, questi ultimi, ai quali - come detto - si accede soltanto dall'interno.

Al riguardo, valgono, quindi, le considerazioni già espresse sopra al punto 3.

Punto 6.

Non si ritiene che la posizione di aspettativa possa limitare la fruizione di altri istituti giuridici (permessi L. 104, congedi straordinari, ecc.), reputando possibile la loro contemporanea fruizione. Naturalmente, ciò potrà influire sulle assenze dal corso e sul loro computo complessivo.

Si ritiene, invece, che non possano coesistere due tipologie diverse di aspettativa. Cosicché, a titolo esemplificativo, se un futuro allievo vice ispettore riveste incarichi sindacali e si trova in posizione di aspettativa per motivi sindacali, lo stesso dovrà rientrare dell'aspettativa sindacale per la frequenza del corso.

Punto 7.

Infine, l'aspettativa ex art. 28 L. 668/1986 prevista per il 9° corso non appare essere in contrasto con il disposto del riordino, atteso che l'art. 27 della L. 335/82, nella nuova formulazione, contiene la stessa identica precedente previsione. Solo il decreto attuativo (in fase di predisposizione) indica diverse modalità di svolgimento del corso (2 mesi residenziali, 2 mesi e-learning e 2 mesi di tirocinio), ma ciò non incide sulla posizione giuridica di allievo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

In conclusione, per completezza, si soggiunge che negli ultimi 10 anni non è mai stato corrisposto il trattamento di missione ai dipendenti frequentatori di corsi (eccetto ai sovrintendenti e dirigenti), sia vincitori di concorsi interni (vice periti, commissari medici e tecnici nell'aliquota del 20%), sia vincitori di concorsi esterni.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

[Handwritten signature]
Calandra

[Handwritten initials]